ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO BARI 10 giugno 2024, n. 562

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accreditamento degli Operatori legittimati all' erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024.Rigetto dell istanza presentata da AULAB s.r.l. per l'accreditamento ai servizi per il lavoro della sede di Bari alla Via San Giorgio Martire n. 2/D.

In data dieci giugno duemilaventiquattro, presso la Sede Operativa dell'ARPAL - Puglia,

LA DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria della Responsabile del procedimento

Visti

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
- la L.R. n. 29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L.);
- la D.G.R. n. 91 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale per le politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. PUGLIA), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- la D.G.R. n. 318 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'Atto di organizzazione dell'ARPAL Puglia, già adottato con propria determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii;
- il D.D.G. n. 104 del 25/07/2022 con il quale è stato attribuito alla dottoressa Valentina Elia, l'incarico di dirigente a tempo pieno ed indeterminato della U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito di Bari di ARPAL PUGLIA;
- la L.R. del 02/11/2022 n. 23, avente ad oggetto "Modifiche alle Legge Regionale 29 giugno 2018 n. 29 (Norme in materia di politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)";
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali.

Richiamati, altresì,

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 " Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 25 del 29/09/2011, recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento
 per i servizi per il lavoro", la quale prevede che la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi
 pubblici per l'impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la
 libertà di scelta nell'ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l'integrazione fra sistema pubblico
 e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'occupazione disciplinando l'accreditamento per lo
 svolgimento dei servizi per il lavoro;
- il Regolamento Regionale n. 34 del 27/12/2012, contenete "Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi per il lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25";

- la determina dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 1458 del 07.08.2015, con la quale è stato approvato il documento recante le Linee Guida per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro;
- l'Atto Dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 270 del 13.07.2016, istitutivo dell'Albo regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- la D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023, avente ad oggetto "Art. 8, comma I lett. d) della L.R. n. 29/2018.
 Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Politiche attive per il lavoro delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati e il monitoraggio del mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arpal Puglia n. 5 del 30/01/2024, avente ad oggetto
 "Attribuzione della delega dirigenziale relativa alle funzioni delegate ad Arpal Puglia con D.G.R. n. 1304 del
 25/09/2023 temporanea delega di funzioni direttoriali";
- il Decreto del Dirigente delegato n. 5 del 12/02/2024, avente ad oggetto "Attribuzione delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione per i servizi al lavoro, delegate ad ARPAL Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25.09.2023", con il quale il relativo incarico è stato assegnato alla Dirigente dott.ssa Valentina Elia;
- l'Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro funzionalmente adibito alla verifica dei requisiti relativi alle istanze di candidatura per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi per il lavoro, con il precipuo compito di svolgere i controlli on desk;
- l'Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia. Con il quale è stato, altresì, nominato il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Isabella Legista;
- L'Atto Dirigenziale n. 287 del 28/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli operatori legittimanti all'erogazione dei servizi al lavoro con i relativi allegati da "A" a "G";
- L'Atto Dirigenziale n. 343 del 17/04/2024, avente ad oggetto "Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi per il lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Definizione del procedimento e approvazione della modulistica per il rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34".

Considerato che la società AULAB S.r.l. ha presentato in data 22 aprile 2024 domanda per l'accreditamento dell'ente ai servizi per il lavoro, nonché degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi di "Base" per la sede ubicata in Bari alla Via San Giorgio Martire n. 2/D

Visto il verbale n. 1 del 6 maggio 2024 redatto dal Nucleo di valutazione, dal quale emerge che sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come di seguito elencati:

Requisiti logistico-strutturali

Con riferimento alla copia scannerizzata di documento/contratto/titolo che attesti la proprietà o la disponibilità per almeno 24 mesi "Gli identificativi catastali contenuti nel contratto di locazione (fg. 104 - particella 200 - sub. 2 - piano terra) non corrispondono con gli identificativi catastali presenti nella relazione asseverata resa da tecnico abilitato (fg. 104 - particella 200 - sub. 7 - piano primo). Per di più il civico identificativo del contratto di locazione è "2C", mentre quello indicato nella relazione asseverata resa da tecnico abilitato è "2C-D" e nella visura camerale è riporta l'indicazione che l'unità locale è sita in Via San Giorgio Martire 2D. Pertanto il documento prodotto parrebbe non essere pertinente con l'immobile per il quale si richiede l'accreditamento e ad ogni modo il contratto di locazione non garantirebbe la disponibilità

del bene per almeno 24 mesi così come previsto dall'Avviso al punto IV.1.3".

- Con riferimento alla copia scannerizzata di planimetria/visura catastale con indicazione dei locali che
 compongono la configurazione minima "La planimetria non restituisce la configurazione minima richiesta
 dall'avviso. Tanto premesso dalla rappresentazione grafica proposta lo spazio per i colloqui individuali è
 caratterizzato dalla presenza di unica stanza, diversamente da quanto previsto dall'avviso dove è indicato
 che "i colloqui dovranno svolgersi in almeno due stanze distinte o in almeno due box dotati di porta e
 separati da idonei tramezzi innalzati sino al soffitto".
- In relazione alla copia scannerizzata di perizia tecnica, sottoscritta e asseverata da tecnico abilitato che attesti in modo specifico gli adempimenti e le prescrizioni di riferimento "La relazione asseverata prodotta è carente delle indicazioni relative alla conformità dei locali alle prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e alla normativa di tutela di igiene e sicurezza e alle norme antincendio, nonchè alla normativa di accessibilità per i disabili. Inoltre, dalle planimetrie allegate alla relazione si evince una difformità relativa alla stanza per i colloqui individuali in quanto nella rappresentazione di dettaglio è indicata una parziale divisione della stanza in due ambienti comunicanti privi di porta a garanzia di riservatezza e senza indicazione se il divisorio è innalzato sino al soffitto, mentre la stessa divisione è assente nella planimetria generale".
- Con riferimento alla illustrazione grafica virtuale (rendering) della distribuzione degli allestimenti e delle
 attrezzature all'interno degli spazi "Il documento allegato non è pertinente in quanto non contiene
 l'illustrazione grafica virtuale (rendering) della distribuzione degli allestimenti e delle attrezzature
 all'interno degli spazi, bensì la planimetria dell'immobile già caricata nella relativa sezione di competenza".
- In relazione alla dichiarazione sostituiva ai sensi DPR 445/00 sulla garanzia di riservatezza per i colloqui individuali "La dichiarazione resa si riferisce al criterio di riservatezza esclusivamente per una stanza colloqui individuali diversamente da quanto previsto dall'avviso dove è indicato che "i colloqui dovranno svolgersi in almeno due stanze distinte o in almeno due box dotati di porta e separati da idonei tramezzi innalzati sino al soffitto.". Inoltre, la dichiarazione fa riferimento ad un Avviso Pubblico differente da quello per il quale è stata proposta l'istanza di accreditamento".
- Con riferimento alla dichiarazione sostituiva ai sensi DPR 445/00 relativa alle indicazioni visibili delle informazioni la stessa "non è pertinente. (...) si riferisce al criterio di riservatezza della stanza relativa ai colloqui individuali e non alle indicazioni visibili delle informazioni. Inoltre, la dichiarazione fa riferimento ad un Avviso Pubblico differente da quello per il quale è stata proposta l'istanza di accreditamento".
- Con riferimento alla nota riportante la descrizione della disposizione degli spazi, degli arredi, delle
 attrezzature e della cartellonistica, la stessa "non è pertinente in quanto risulta allegata la relazione
 asseverata del tecnico abilitato con allegate planimetrie dell'immobile in luogo della nota riportante la
 descrizione della disposizione degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e della cartellonistica".
- In relazione alla produzione documentale dello Statuto/Atto costitutivo "l'oggetto sociale statutario è carente dell'indicazione dello svolgimento da parte della società di almeno uno tra i seguenti servizi al lavoro per i quali si chiede l'accreditamento:- orientamento;- servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro;- sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;- ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai servizi pubblici così come previsto dall'Avviso alla lettera b) del punto III.3.1"

Requisiti delle figure professionali

- Dal Curriculum Vitae di Omissis (Responsabile Unità Organizzativa) "non si evince che la risorsa umana abbia maturato due anni di esperienza nella responsabilità gestionale di u.o. o funzioni aziendali direttive nell'area delle risorse umane. Tanto anche alla luce dell'inquadramento contrattuale: III livello Terziario servizi".
- La risorsa umana Omissis (Addetto all'accoglienza), "candidata in relazione alla fattispecie b), in relazione al cv prodotto, non risulta in possesso del titolo post laurea previsto in avviso".

- La risorsa umana Omissis (Tutor Individuale) "non ha maturato tre anni di esperienza nei servizi per il lavoro nel senso declinato dall'avviso e dall'allegato B del DM 4/2018".
- La risorsa umana Omissis (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) "non ha maturato tre anni di esperienza nei servizi per il lavoro nel senso declinato dall'avviso e dall'allegato B del DM 4/2018."

Inoltre, il Nucleo di valutazione ha, altresì, evidenziato che le Dichiarazioni sostitutive rese da Omissis (Responsabile Unità Organizzativa), Omissis (Addetto all'accoglienza), Omissis (Tutor Individuale), Omissis (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale) devono essere rese dal Legale Rappresentante e non dal lavoratore, come erroneamente allegate in sede di candidatura.

Sono, altresì, risultati non rispondenti a quanto richiesto dall'Avviso anche i documenti di seguito specificati:

- La dichiarazione sostituiva ai sensi DPR 445/00 sull'adeguatezza dell'arredo per l'attesa dell'utenza non dettaglia gli arredi per l'attesa dell'utenza presenti e fa riferimento ad un Avviso Pubblico differente da quello per il quale è stata proposta l'istanza di accreditamento.
- La dichiarazione sostituiva ai sensi DPR 445/00 relativa alla disponibilità di attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività non dettaglia le attrezzature d'ufficio presenti presso la sede. Inoltre, la dichiarazione fa riferimento ad un Avviso Pubblico differente da quello per il quale è stata proposta l'istanza di accreditamento.
- La dichiarazione sostituiva ai sensi DPR 445/00 relativa alla disponibilità di collegamenti telematici idonei non dettaglia i "collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro Regionale ("SINTESI") e con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro (http://www.cliclavoro.gov.it), così come espressamente richiesto dall'art. 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183" presenti presso la sede. Inoltre, la dichiarazione fa riferimento ad un Avviso Pubblico differente da quello per il quale è stata proposta l'istanza di accreditamento.
- La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 è carente di informazioni dettagliare relativamente
 al requisito comune di ordine generale previsto dall'avviso pubblico alla lettera f) "rispetto in qualità di
 autonomi titolari del trattamento ai sensi dell art. 4 n. 7) del GDPR, della Normativa rilevante in materia
 di riservatezza e protezione dei dati personali che risulti applicabile ai rapporti che intercorrono sulla base
 del presente avviso."
- La dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 che attesti assenza in capo agli amministratori di condanne penali ecc. non è esaustiva in quanto non dettaglia le ulteriori fattispecie previste dalla lettera e) del punto III.3.1 dell'Avviso: "assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; non devono essere, altresì, sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 646/1982 e/o del Decreto Legislativo n. 159/2011"

Rilevato che:

- Sulla base di quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 1 del 6 maggio 2024, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all'art.10 bis della predetta legge e ha richiesto integrazioni/controdeduzioni con nota prot. 71904 del 21 maggio 2024, concedendo il termine di 10 giorni per inviare le osservazioni al preavviso di rigetto;
- l'organismo AULAB S.r.l. non ha inteso formulare osservazioni, atteso il mancato caricamento di documenti sul portale Sistema Puglia.

Tutto ciò premesso e considerato si procede a rigettare la candidatura proposta dalla società AULAB s.r.l. per l'accreditamento ai servizi per il lavoro della sede di Bari alla Via San Giorgio Martire n. 2/D per l'accreditamento

dell'Organismo ai servizi per il lavoro, nonché degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi di "Base".

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di rigettare la candidatura proposta dall'organismo AULAB s.r.l.ubicata in Bari alla Via San Giorgio Martire n. 2/D per l'accreditamento dell'Organismo ai servizi per il lavoro, nonché degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi di "Base".
- 3. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di notificazione dello stesso

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale di Arpal Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato al diretto interessato a mezzo pec.

VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Responsabile del Procedimento Legista Isabella

> LA DIRIGENTE Dott.ssa Valentina Elia